

- (5) La spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione di suini vivi, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi. La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto prevedere una deroga per la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte II del suo allegato, a condizione che siano applicate specifiche misure di attenuazione dei rischi.
- (6) Tra le misure di attenuazione dei rischi dovrebbe figurare la prescrizione che i suini vivi destinati alla macellazione immediata spediti da un'azienda situata in una zona elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE (l'azienda di spedizione) debbano provenire da un'unica, distinta azienda da riproduzione cui sia stata concessa l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per l'invio di tali suini all'azienda di spedizione, e che l'azienda da riproduzione sia situata in una zona elencata nella parte I o II del suo allegato (l'azienda da riproduzione). Inoltre, l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dovrebbero disporre di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente.
- (7) La spedizione di diversi tipi di prodotti suini presenta diversi livelli di rischio di diffusione della peste suina africana. L'attuale edizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali prevede una maggiore flessibilità per la spedizione di sperma suino proveniente da zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana. Di conseguenza, talune misure di protezione riguardanti la spedizione di sperma di suini di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero essere soppresse.
- (8) Le misure di protezione di cui all'articolo 15 della decisione di esecuzione 2014/709/UE riguardanti la spedizione di partite di carni di suini selvatici dagli Stati membri interessati dovrebbero essere aggiornate tenendo conto del livello di rischio rappresentato da tali carni. Le carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione dovrebbero poter essere spedite verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi per la movimentazione di tali carni all'interno dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, con un rischio trascurabile di trasmissione della malattia.
- (9) Dal giugno 2017, diversi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati registrati nel distretto (okres) di Zlin nella Repubblica ceca. Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1162 (1) e (UE) 2017/1437 (2) sono state adottate in risposta a tali casi, e si applicano fino al 30 settembre 2017. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (10) Alcune zone dell'Estonia e della Polonia sono attualmente elencate nelle parti I, II e III dell'allegato della decisione 2014/709/UE. Dall'agosto 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III di tale allegato. Il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende di tali zone è stato inoltre attuato in maniera soddisfacente, in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in tali Stati membri.
- (11) Nel settembre 2017 sono stati osservati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali nei powiecie sokólski e sejneński in Polonia, in zone che attualmente figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (12) Nel settembre 2017 si sono verificati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei comuni (novads) di Cesu e Saldus in Lettonia, nei comuni distrettuali (rajono savivaldybė) di Panevezys, Pasvalys e Ukmerge in Lituania e nel powiecie siedlecki in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in una zona che attualmente figura nella parte I e nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (13) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoonitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia nella Repubblica ceca, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni

(1) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1162 della Commissione, del 28 giugno 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 55).

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1437 della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 87).

